



Regione Umbria

Giunta Regionale

ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: Ditta Azienda Agricola Adanti Società Agricola s.s. - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la Sig.ra Adanti Daniela, nata a Perugia (PG) il 11/03/1962, residente in Comune di Bevagna (PG), via Montarone n. 18, in qualità di legale rappresentante della Ditta Azienda Agricola Adanti Società Agricola s.s. (P.Iva 00525830543), con sede legale in Bevagna (PG), via Belvedere n. 2 loc. Arquata, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Bevagna e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 0040975 del 28/02/2018, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 3 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito in Comune di Bevagna, via Belvedere n. 2 loc. Arquata (Foglio n. 46 particelle n. 35-38-523);

CONSIDERATO inoltre che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 9, comma 1 e comma 2, lettera F, punto b) della DGR 424/12, modificata con DGR 717/2013, provenienti dall'insediamento suddetto destinato a cantina vinicola con annessi servizi igienici e cucina privata con potenzialità totale di 26 AE, e confluenti in corpo idrico superficiale (fosso poderale con recapito finale nel fosso di Malcompare) previa installazione di filtro percolatore aerobico con potenzialità di 27 AE ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 46 particella n. 38-523 del Comune di Bevagna;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G..U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1171 del 09/07/2007, aggiornata con DGR 24 aprile 2012 n. 424 e DGR 2 luglio 2013 n. 717;



Regione Umbria

Giunta Regionale

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla Ditta Azienda Agricola Adanti Società Agricola s.s. è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla Ditta Azienda Agricola Adanti Società Agricola s.s. (P.Iva 00525830543), con sede legale in Bevagna (PG), via Belvedere n. 2 loc. Arquata, dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso poderale con recapito finale nel fosso di Malcompare), delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall'insediamento destinato a cantina vinicola con annessi servizi igienici e cucina privata con potenzialità totale di 26 AE, sito in Comune di Bevagna (PG), via Belvedere n. 2 loc. Arquata (Foglio n. 46 particelle n. 35-38-523), previa installazione di filtro percolatore aerobico con potenzialità di 27 AE ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 46 particella n. 38-523 del Comune di Bevagna, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto ed il pozzetto di campionamento ubicato a monte dello scarico;
- b) Le acque in uscita dall'impianto devono essere convogliate in un corpo idrico superficiale, che abbia caratteristiche tali da non determinare ristagni delle acque trattate;
- c) Garantire corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue secondo quanto previsto dalla ditta costruttrice, nonché dalla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04 febbraio 1977 e dalla Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1171 del 09/07/2007, aggiornata con DGR n. 424/12 e s.m.i., e comunicare tempestivamente alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria – Distretto di Foligno ogni eventuale anomalia dello stesso;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale della Regione Umbria, nonché al personale dei servizi di igiene pubblica della competente ASL e/o dell'ARPA Umbria o di altri istituti di cui la Regione Umbria intenda avvalersi;



Regione Umbria

Giunta Regionale

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere all'Autorità competente, a fine lavori, la seguente documentazione:
 - comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite;
 - coordinate Gauss-Boaga del punto di campionamento delle acque reflue e del filtro percolatore aerobico.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to
L'Istruttore Tecnico
Dott.ssa Laura Breglia